

DIECI ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE VIOLATI PER L'UTILIZZO E LA DERIVA TOSSICO-NOCIVA DEI PESTICIDI DI SINTESI

Art.32 Costituzione - La Repubblica tutela la **SALUTE** come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività ... Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art.28 Costituzione- I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici. (IL SINDACO E' LA MASSIMA AUTORITA' SANITARIA NEL TUO COMUNE (Legge 23 dicembre 1978 n. 833 articolo 13))

Art.14 Costituzione - Il domicilio è inviolabile

Art.13 Costituzione - *La libertà personale è inviolabile.*

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

Art.16 Costituzione - Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni di legge in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.

Art.41 Costituzione - L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

Art.44 Costituzione –Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata,.....aiuta la media e piccola proprietà.

Art.42 Costituzione - (comma 2) La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

Art.54 Costituzione - I Cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore , prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

Art.9 Costituzione – La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.